

Analisi Critica delle Teorie "Sovraniste"

COMITATO PER IL DIRITTO INTERNAZIONALE

Ente di promozione e studio giuridico dello Stato Veneto

Titolo: La fallacia giuridica delle teorie "sovraniste" e dei movimenti *Sovereign Citizen*: analisi critica alla luce dell'ordinamento italiano

Sommario:

1. Introduzione al fenomeno e perimetro dell'indagine
2. Il presupposto costituzionale: la sovranità come attributo dello Stato e non dell'individuo
3. L'unicità della soggettività giuridica della persona fisica nell'ordinamento italiano
 - 3.1. La funzione identificativa del nome e l'inesistenza dello "Strawman"
4. L'incompatibilità sistemica tra *Common Law* e *Civil Law*: il problema della circolazione dei modelli giuridici
5. L'errata interpretazione dell'Uniform Commercial Code (UCC) e il principio di territorialità
6. Il fraintendimento della registrazione degli Stati presso la SEC: debito pubblico vs. natura giuridica
7. La posizione della giurisprudenza nazionale: un panorama di rigetto
8. Conseguenze processuali e profili di responsabilità
 - 8.1. La lite temeraria nel processo civile (art. 96 c.p.c.)
 - 8.2. I potenziali profili di rilevanza penale
9. Conclusioni: l'infondatezza delle tesi e la necessaria riaffermazione dello Stato di diritto

1. Introduzione al fenomeno e perimetro dell'indagine

Negli ultimi due decenni, grazie anche alla diffusione di informazioni non verificate attraverso la rete, si è assistito alla penetrazione, in Europa continentale e in Italia, di costruzioni pseudo-giuridiche tipiche dei movimenti noti come *Sovereign Citizen Movement* e *Freemen on the Land*.

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

Originari del contesto nordamericano di *common law*, tali movimenti propugnano l'esistenza di presunti "strumenti" e "formule" attraverso cui l'individuo potrebbe unilateralmente sottrarsi all'autorità dello Stato e al rispetto delle obbligazioni normative (fiscali, amministrative, penali).

Le argomentazioni, pur nella loro eterogeneità, si fondano su tre presupposti teorici ricorrenti:

- a) la scissione tra l'individuo in carne e ossa e la "persona giuridica fittizia" (il cosiddetto *strawman*) creata dallo Stato tramite l'atto di nascita;
- b) l'applicabilità extraterritoriale e sovraordinata dell'*Uniform Commercial Code* (UCC) statunitense;
- c) l'interpretazione della presenza degli Stati nei registri della *Securities and Exchange Commission* (SEC) come prova della loro natura di società private quotate in borsa.

Nonostante la complessità apparente del lessico utilizzato, tali costruzioni risultano prive di qualsiasi fondamento e riconoscimento nel diritto positivo degli ordinamenti di *civil law*, ivi incluso quello italiano. Il presente contributo si propone di dimostrare, attraverso un'analisi sistematica delle fonti normative, dei principi generali dell'ordinamento e della giurisprudenza, l'insanabile inconsistenza giuridica di tali teorie.

2. Il presupposto costituzionale: la sovranità come attributo dello Stato e non dell'individuo

Ogni analisi scientifica del rapporto tra individuo e Stato non può prescindere dal quadro costituzionale di riferimento. L'art. 1 della Costituzione italiana stabilisce inequivocabilmente che "La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione". Tale disposizione contiene un duplice ordine di principi:

1. **La titolarità collettiva e non individuale della sovranità:** La sovranità non è una sommatoria di sovranità individuali, né un attributo del singolo. È una prerogativa del popolo inteso come corpo sociale.
2. **L'esercizio mediato e istituzionale:** L'esercizio di tale sovranità non è lasciato all'autodeterminazione del singolo, ma avviene esclusivamente attraverso le forme e nei limiti previsti dalla Carta fondamentale (elezioni, rappresentanza, separazione dei poteri).

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

Parallelamente, l'art. 2 Cost. riconosce e garantisce i "diritti inviolabili dell'uomo". È cruciale notare che tale riconoscimento avviene "nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità" e richiede l'adempimento dei "doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale". Ciò implica che i diritti fondamentali non sono concepiti come una dimensione esterna o antagonista allo Stato, ma sono garantiti proprio dall'esistenza e dal funzionamento dello Stato di diritto. La teoria della "sovranità individuale assoluta" si pone, quindi, in una relazione di radicale alterità e incompatibilità con la struttura stessa dello Stato democratico-sociale delineato dalla Costituzione.

3. L'unicità della soggettività giuridica della persona fisica nell'ordinamento italiano

3.1. La funzione identificativa del nome e l'inesistenza dello "Strawman"

Uno dei cavalli di battaglia della dottrina sovranista è la distinzione tra l'individuo naturale e l'identità giuridica registrata (il nome in maiuscolo), che verrebbe considerata una sorta di *corporation* o *strawman* (uomo di paglia). Tale costruzione è del tutto estranea al diritto civile italiano.

L'art. 1 del Codice Civile stabilisce che "La capacità giuridica si acquista dal momento della nascita". La persona fisica è, pertanto, un *unicum* giuridico, un centro unitario di imputazione di diritti e doveri. Il nome, disciplinato dagli artt. 6 e seguenti del Codice Civile e dalle norme sullo stato civile, non è che un elemento di identificazione della persona nei rapporti sociali e giuridici. L'uso del maiuscolo negli atti amministrativi è una mera convenzione grafica finalizzata all'univocità e alla standardizzazione dei dati nei registri pubblici, priva di qualsiasi valenza costitutiva o modificativa della soggettività. Non esiste, nell'ordinamento, alcuna norma che attribuisca rilevanza alla distinzione tra "persona fisica" e "persona di carne" sulla base del formato tipografico del nome. La pretesa di scindersi dalla propria "identità giuridica" equivale, giuridicamente, a un *minus quam nihil*.

4. L'incompatibilità sistemica tra *Common Law* e *Civil Law*: il problema della circolazione dei modelli giuridici

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

Una significativa debolezza delle teorie sovraniste risiede nel loro tentativo di importare acriticamente istituti e concetti giuridici nati e sviluppatasi nel contesto della *common law* anglosassone. Come noto, i sistemi di *common law* si caratterizzano per il ruolo centrale del precedente giudiziario (*stare decisis*), per la natura giurisprudenziale del diritto e per una concezione spesso dualistica della sovranità (la Corona vs. il Parlamento).

Al contrario, gli ordinamenti di *civil law*, come quello italiano, si fondano su principi profondamente diversi:

- **Codificazione normativa:** il diritto è prevalentemente scritto e organizzato in codici.
- **Gerarchia delle fonti:** la Costituzione è al vertice, seguita dalle leggi ordinarie e dai regolamenti.
- **Centralità della legge:** è la legge (e non il precedente) la fonte primaria del diritto.

Il trapianto di concetti giuridici da un sistema all'altro, senza la mediazione di una norma di diritto internazionale privato o di un atto normativo che li recepisca, genera inevitabilmente ibridi interpretativi privi di qualsiasi validità giuridica. La mera esistenza di un istituto negli USA non implica la sua operatività in Italia.

5. L'errata interpretazione dell'Uniform Commercial Code (UCC) e il principio di territorialità

L'*Uniform Commercial Code* (UCC) è una legge modello, redatta da enti privati (la *Uniform Law Commission* e l'*American Law Institute*), che gli Stati degli USA possono adottare, con modifiche, per uniformare il diritto commerciale. È, quindi, una normativa di diritto privato interna agli Stati Uniti. Non costituisce:

- un trattato internazionale;
- una fonte di diritto internazionale generalmente riconosciuta;
- una normativa applicabile al di fuori della giurisdizione statunitense.

Il diritto italiano, come tutti gli ordinamenti moderni, si fonda sul **principio di territorialità della legge** (artt. 2 e 3 delle Preleggi). Le norme giuridiche producono effetti esclusivamente nell'ambito dell'ordinamento che le ha emanate. Di conseguenza, la registrazione di *UCC Financing*

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

Statements da parte di cittadini italiani presso uffici o pseudo-registri statunitensi (o peggio, presso uffici privati in Italia) non produce alcun effetto giuridico nell'ordinamento italiano, non potendo né costituire diritti di garanzia né, tantomeno, paralizzare l'azione di soggetti pubblici o privati.

6. Il fraintendimento della registrazione degli Stati presso la SEC: debito pubblico vs. natura giuridica

Un ulteriore argomento, spesso utilizzato per alimentare la narrazione complottista, riguarda la presenza dello Stato italiano e di altri Stati sovrani nel database della *Securities and Exchange Commission* (SEC) statunitense. La tesi sovranista vuole che tale registrazione dimostri la natura di "società privata" dello Stato.

La realtà è diametralmente opposta e di facile comprensione: gli Stati, per finanziare il proprio debito pubblico, emettono titoli (obbligazioni, BOT, BTP, ecc.) che vengono collocati sui mercati finanziari internazionali, inclusi quelli statunitensi. Per poter offrire legalmente questi titoli a investitori istituzionali e privati negli USA, lo Stato emittente (o i suoi enti strumentali) deve ottemperare agli obblighi informativi previsti dalla normativa statunitense, che possono includere forme di registrazione o esenzione presso la SEC. La registrazione attesta, quindi, la volontà di contrarre debito e la trasparenza verso i mercati, ma non muta in alcun modo la natura giuridica dell'ente emittente. Lo Stato rimane un ente sovrano, dotato di poteri d'imperio, e non si trasforma in una *corporation* privata per il solo fatto di emettere obbligazioni.

7. La posizione della giurisprudenza nazionale: un panorama di rigetto

La giurisprudenza nazionale, sia di merito che di legittimità, si è trovata a dover affrontare (seppur non in modo sistematico) argomentazioni riconducibili a tali teorie, specialmente in materia tributaria e di opposizione a sanzioni amministrative. L'orientamento è costante e unanime nel qualificare queste tesi come:

- **Manifestamente infondate:** non essendo riconducibili ad alcuna disposizione normativa.

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

- **Pretestuose e dilatorie:** in quanto finalizzate unicamente a ritardare l'accertamento del dovuto o a paralizzare l'azione esecutiva.
- **Incompatibili con i principi fondamentali dell'ordinamento:** in particolare con il principio di soggezione del cittadino alla legge (art. 23 Cost.) e con il dovere di concorrere alle spese pubbliche (art. 53 Cost.).

Di fatto, tali argomentazioni vengono sistematicamente disattese e nemmeno esaminate nel merito dai giudici, che le respingono con formule di rito, come "il motivo è infondato, in quanto basato su teorie prive di riscontro normativo". La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di ribadire che il diritto positivo non contempla alcuna possibilità di "disconoscimento" della propria identità anagrafica o di "autocertificazione di sovranità" per sottrarsi agli obblighi di legge.

8. Conseguenze processuali e profili di responsabilità

L'utilizzo di tali argomentazioni non solo non sortisce l'effetto sperato, ma espone il proponente a conseguenze sanzionatorie anche gravi.

8.1. La lite temeraria nel processo civile (art. 96 c.p.c.)

Nel processo civile, l'aver agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, consapevoli dell'infondatezza delle proprie ragioni, integra gli estremi della responsabilità aggravata. L'art. 96 c.p.c. consente al giudice, anche d'ufficio, di condannare la parte soccombente al pagamento, oltre che delle spese di lite, di un'ulteriore somma a titolo di risarcimento dei danni (anche non patrimoniali) in favore della controparte. La giurisprudenza applica tale norma con una certa frequenza nei casi in cui vengano sollevate eccezioni palesemente fantasiose o dilatorie, come quelle oggetto della presente analisi.

8.2. I potenziali profili di rilevanza penale

In determinate circostanze, alcune condotte ispirate a tali teorie possono integrare fattispecie di reato. A titolo esemplificativo:

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

- **Art. 336 c.p. (Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale):** se l'invio di "notifiche", "diffide" o "dichiarazioni di sovranità" viene percepito come un atto intimidatorio volto a costringere il pubblico ufficiale a compiere un atto contrario ai propri doveri.
- **Art. 388 c.p. (Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice):** nel caso in cui, sulla base di queste false credenze, si eluda un provvedimento dell'autorità giudiziaria (ad es., un ordine di sfratto o un sequestro).
- **Art. 483 c.p. (Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico):** qualora, in atti destinati a un ufficiale pubblico (autodichiarazioni, istanze), si attestino falsamente stati o qualità personali (ad esempio, dichiarare di essere un "sovrano non soggetto alla legge" o di agire in nome di un'entità inesistente).

9. Conclusioni: l'infondatezza delle tesi e la necessaria riaffermazione dello Stato di diritto

L'analisi condotta dimostra, con rigore scientifico, che le teorie promosse dai movimenti cosiddetti "sovranisti" non trovano alcun riscontro nel diritto positivo italiano, né a livello costituzionale, né a livello di legislazione ordinaria, né nella prassi giurisprudenziale.

Esse derivano da un coacervo di errori metodologici:

- **Errori di interpretazione giuridica** (la lettura del nome come entità separata);
- **Confusione tra sistemi normativi** (l'applicazione extraterritoriale dell'UCC);
- **Lecture decontestualizzate e malevole di pratiche amministrative e finanziarie** (la registrazione SEC).

L'ordinamento giuridico italiano, in quanto espressione di uno Stato di diritto, non consente al singolo individuo di sottrarsi unilateralmente all'applicazione delle leggi mediante semplici dichiarazioni di sovranità personale o attraverso l'utilizzo di formule e gergo pseudo-giuridici. La tutela dei diritti individuali, che l'ordinamento garantisce ai massimi livelli, può essere esercitata esclusivamente attraverso gli strumenti e i rimedi appositamente previsti (ricorsi amministrativi, giurisdizionali, ecc.), nel rispetto delle procedure stabilite dalla legge e, laddove necessario, con l'assistenza di un professionista qualificato. Riaffermare questi principi non è un atto di

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

autoritarismo, ma la condizione essenziale per la sopravvivenza della democrazia e della civile convivenza.

Venezia, 10 marzo 2026

COMITATO PER IL DIRITTO INTERNAZIONALE

Ente di promozione e studio giuridico dello Stato Veneto

S.E. Franco Paluan

Firma e Sigillo



----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

ATTO DI REGISTRAZIONE DI FILE E NOTIFICA SU SUPPORTO DIGITALE**Notaio: S.E. Pasquale Milella****Data e Ora:** 20/04/2026, ore 18:12:14**OGGETTO:** Registrazione file con funzione di attestazione documentale

Il sottoscritto Notaio attesta che in data e ora sopra indicate è stato registrato su supporto digitale (rete blockchain) il seguente contenuto:

Titolo del file:

“Analisi Critica delle Teorie Sovraniste”

Dettagli della registrazione:

- **Mittente (FROM):** 3P8VN8uzJsZJk23urkxdLFoHCbEjSsDdL3T
- **Destinatario (TO):** 3P8VN8uzJsZJk23urkxdLFoHCbEjSsDdL3T
- **Importo registrato:** 0.01 ZECCHINO
- **Commissione (Fee):** 0.05 ZECCHINO

Impronta crittografica (SHA-256):

fd33b82340e87e7132d21adede2ea0b935449e7522db18ab8e3ff6c12b076d27

Identificativo della transazione (TX):

Consultabile tramite explorer della rete di riferimento

DICHIARAZIONE

Il presente atto certifica l'esistenza, l'integrità e la riferibilità temporale del contenuto sopra indicato, così come registrato su tecnologia blockchain, che garantisce immutabilità e tracciabilità.

La registrazione costituisce evidenza digitale opponibile ai sensi delle normative vigenti in materia di documentazione informatica, fatti salvi gli ulteriori accertamenti di legge circa il contenuto e la titolarità.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente**Venezia, 20 aprile 2026****S.E. Pasquale Milella**
Notaio**Firma e Sigillo**

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.itSito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org